Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Mercoledì, 30 novembre 1927 - Anno VI | Numero 277

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2451.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2139.

Provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, riguardante i mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare l'accennato R. decreto-legge nel senso di permettere, per evidenti ragioni di convenienza, che l'ulteriore concessione dei prestiti sia fatta a mezzo della Cassa di risparmio della città di Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme disponibili e quelle che verranno rimborsate durante il periodo di 10 anni dall'entrata in vigore di questo decreto, e gli interessi del 4,50 per cento disponibili e che verranno pagati durante il detto decennio, dai mutuatari sui prestiti concessi a favore delle industrie e dei commerci di Fiume in base al R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, saranno versate alla Cassa di risparmio della città di Fiume, la quale le impiegherà in nuove operazioni a favore di ditte commerciali e industriali fiumane, ad un interesse non superiore al 6 per cento e con ammortamento non eccedente i 25 anni.

Art. 2.

La Cassa di risparmio della città di Fiume sarà direttamente responsabile verso lo Stato delle operazioni compiute e corrisponderà l'interesse del 3 per cento sulle somme ad essa versate ai termini del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno stabilite le norme per i versamenti alla Cassa di risparmio della città di Fiume, per le garanzie delle operazioni ed in genere per quanto occorra all'attuazione di questo decreto, e sarà approvato l'atto impegnativo della Cassa di risparmio predetta.

Art. 4.

Le operazioni previste in questo decreto saranno eseguite con le agevolazioni fiscali stabilite dal 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 156. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2452.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2137.

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, ed è approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 20 giugno 1927 con la quale la detta Confederazione chiede che siano approvate alcune modificazioni al proprio statuto, ritenute opportune principalmente per armonizzare l'ordinamento amministrativo confederale con le disposizioni contenute nel Nostro decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Visto l'art. 8 dello statuto della Confederazione predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, è così modificato nelle disposizioni degli articoli 7 comma 4°, 8 penultimo ed ultimo comma, 10 ultimo comma, 17 e 22.

Il 4° comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« I computi di cui sopra sono fatti in base ai dati accertati al 1° gennaio di ogni anno ».

Il penultimo e ultimo comma dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti:

« I consiglieri restano normalmente in carica per due esercizi e sono rieleggibili, ferma la facoltà delle Federazioni di fare sostituzioni nel corso del biennio. La conferma o le nuove nomine dei consiglieri avranno luogo entro il 31 marzo, dopo l'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre precedente ».

« Il primo Consiglio resta in carica fino al 31 marzo 1928 ».

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« I membri del Comitato restano normalmente in carica per due esercizi, e sono rieleggibili, ferma la facoltà delle Federazioni di fare sostituzioni nel corso del biennio. Il primo Comitato resta in carica fino al 31 marzo 1928 ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« A cura della segreteria generale sono redatti, in libri separati, i verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato. Tali verbali sono letti ed approvati nella prima seduta successiva, e firmati dal presidente della riunione e dal segretario che vi ha assistito, nonchè da qualunque consigliere o membro del Comitato, presente, che ritenesse di apporvi la firma.

« Qualora vi sia la richiesta da qualcuno dei consiglieri o membri del Comitato presenti, la redazione dei verbali, la loro lettura con la conseguente approvazione e la loro firma nei modi di cui sopra, saranno eseguite seduta stante ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per il controllo delle spese ogni Federazione delega, per ogni esercizio, un revisore dei conti scelto fra i consiglieri effettivi o supplenti o fra i revisori delle Federazioni.

« Gli esercizi durano un anno ed il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1926.

« I conti debbono essere, dal Comitato, messi a disposizione dei revisori dei conti entro il febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, ed approvati entro il 31 marzo successivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 154. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2453.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2141.

Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio della legislazione sulle Casse di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e le annessioni al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che approva l'accordo concluso fra l'Italia e il Regno dei Serbo-Croato-Sloveni, col quale si stabilisce che la città di Fiume e il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio; la legge 17 luglio 1898, n. 311, che la modifica, e il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che porta modificazioni alle norme vigenti sugli ordinamenti delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Veduti il R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sulle Casse di risparmio, il R. decreto 13 novembre 1898, n. 541, che modifica il precedente e il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1957, che fissa il contributo delle Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che le concernono;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla città di Fiume e al territorio fiumano, annessi al Regno col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311, e del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269; del R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificato dal R. decreto 13 novembre 1898, n. 541; e del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1957, che fissa il contributo delle Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che le concernono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 158. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2454.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2144.

Proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana di cui nel R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130, riguardante l'estensione, alle gestioni civili e militari della Somalia Italiana, limitatamente a tutto l'esercizio 1923-24, delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;

Visto il R. decreto 18 giugno 1925, n. 1143, concernente l'introduzione, nella stessa Colonia, del sistema monetario del Regno, a decorrere dal 1° luglio 1925, e nell'intento di coordinare le relative disposizioni con quelle sopracitate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130, concernente provvedimenti per la compilazione delle contabilità della Somalia a tutto l'anno finanziario 1923-24, sono estese all'esercizio 1924-25.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 161. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2455.

REGIO DECRETO 4 settembre 1927, n. 2142.

Diminuzione del contributo dovuto dal Consorzio zolfifero siciliano per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la misura dei contributi a carico del Consorzio zolfifero siciliano per il trattamento di previdenza degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, del personale tecnico amministrativo che presta in modo permanente l'opera propria nelle dette miniere, e per l'incremento dei fondi di previdenza del personale del Consorzio;

Considerata la grave crisi che attraversa l'industria zolfifera siciliana, per cui si rende necessario ridurre al minimo il costo di produzione dello zolfo;

Ritenuto che la misura di lire 8 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato, stabilita dall'art. 13 surrichiamato, si appalesa eccessiva nella parte per la invalidità e vecchiaia degli operai delle zolfare di Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dall'esercizio consortile 1927-28 il contributo di cui all'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato nella misura di L. 6 per ogni tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Di esse L. 5.25 saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per la concessione di assegni vitalizi di invalidità e di vecchiaia agli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia di cui agli articoli 150 e 151 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e L. 0.75 resta destinata a concorrere al trattamento di previdenza del personale tecnico amministrativo, che presta in modo permanente l'opera propria nelle miniere di zolfo della Sicilia, ed all'incremento dei fondi di previdenza del personale del Consorzio, nelle proporzioni e sotto l'osservanza delle norme di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2456.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2145.

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sulla tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto;

Visti gli articoli 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;

Visto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 307;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti.

Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. E' però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo.

Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Art. 2.

Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle Associazioni sindacali dall'art. 12 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una Giunta composta di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della Giunta devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che le competenti Associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove provincie si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero quelli indicati nel R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie.

La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 3.

Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari.

Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del Sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso.

In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma 2°, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della Commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi Sindacati nazionali designerà in numero doppio.

Art. 5.

La Giunta deve comunicare all'Associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'Associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Art. 6.

L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle Associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Art. 7.

Spetta alle Associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, numero 2537.

L'Associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell'art. 50 del predetto regolamento.

Art. 8.

Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere la Giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribu-

zioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 9.

Il Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'art. 2.

Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresì, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Art. 10.

I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell'albo, designati dalla rispettiva Associazione sindacale. L'Associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza.

Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel R. decreto 3 settembre 1926, n. 1660.

Contro i provvedimenti del presidente del tribunale è dato ricorso alla Commissione centrale.

Art. 11.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Con successivo Regio decreto potranno essere emanate, ove sia il caso, le norme complementari, che si rendessero necessarie per l'ulteriore coordinamento della legge e del decreto suindicati con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con ogni altra legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDELE — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2457.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2146.

Soppressione del Consiglio superiore dell'emigrazione e del relativo Comitato permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore dell'emigrazione ed il Comitato permanente di cui all'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, sono soppressi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1927 Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 163. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2458.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2138.

Approvazione del nuovo statuto organico della Società italiana degli autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo di statuto che il commissario straordinario della Società italiana degli autori ha presentato, chiedendone l'approvazione, per coordinare con la legge 3 aprile 1926, n. 563, l'ordinamento della Società stessa, al fine di costituirne un istituto di collaborazione fra autori ed editori di tutte le arti con la rappresentanza paritaria delle rispettive associazioni sindacali;

Visto il Nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 53 (P. S.), col quale la predetta Società fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico, successivamente modificato con la Nostra approvazione;

Visto l'articolo 2, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di con-

certo col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il nuovo statuto organico della Società italiana degli autori ed editori, nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

I bilanci annuali della Società dovranno essere inviati entro il termine di un mese dalla loro approvazione al Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 155. — SIROVICH.

Statuto della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 1.

La Società italiana degli autori ed editori ha sede in Roma.

Art. 2.

La Società ha per iscopo: l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in ispecie.

Nel concetto di tutela del diritto d'autore di cui sopra si comprendono come funzioni sociali:

a) lo studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa;

b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;

c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d'autore a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 43;

d) la riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;

e) l'accertamento, l'incasso e il reparto dei diritti di autore.

Art. 3.

La Società comprende:

1° la Sezione drammatica;
2° la Sezione lirica;
3° la Sezione d'operette e riviste;
4° la Sezione piccoli diritti musicali, varietà e riproduzioni meccaniche;
5° la Sezione cinematografica;
6° la Sezione libro.

Altre Sezioni si potranno formare ulteriormente purchè abbiano scopi rispondenti all'oggetto fondamentale della Società.

La Società comprende inoltre i seguenti servizi:

1° servizio riscossione diritti erariali e demaniali;
2° servizio riscossione diritti d'autore;
3° servizio stampa e propaganda estera.

Comprende infine la Consulta legale.

Art. 4.

La Società può assumere la rappresentanza di sodalizi affini stranieri ed italiani per l'esercizio e la tutela dei loro diritti d'autore.

Può del pari delegare la propria rappresentanza a sodalizi stranieri per l'esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affidati.

L'assunzione e la delegazione di rappresentanza e le relative condizioni e modalità sono deliberate dal Consiglio direttivo.

Art. 5.

Le funzioni della Società sono esercitate:

a) dal presidente;
b) dal Consiglio direttivo;
c) dalle Commissioni delle singole Sezioni;
d) dal direttore generale;
e) dai vice direttori delle Sezioni;
f) dalla Consulta legale;
g) dai revisori dei conti;
h) dagli agenti.

Soci.

Art. 6.

Possono essere soci della Società italiana degli autori ed editori:

a) i cittadini italiani eredi e loro aventi causa, autori, editori e proprietari di opere letterarie, artistiche e scientifiche;

b) coloro che per ragioni di studio o di particolare competenza siano interessati alla materia del diritto d'autore e siano cittadini italiani;

c) i cittadini e gli enti italiani che siano titolari di diritti d'autori stranieri.

Art. 7.

Potranno essere nominati soci onorari i cittadini italiani e stranieri che sieno designati dal Consiglio direttivo.

Art. 8.

Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con espressa dichiarazione di aderire a tutte le singole disposizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi. La domanda deve essere controfirmata da due soci ed indicare per quale Sezione si chiede la iscrizione.

Essa sarà presentata al Consiglio direttivo e sottoposta alla Commissione della Sezione competente affinchè deliberi, a schede segrete, senza motivazione a verbale. Nel caso di non ammissione, il richiedente ha facoltà di ricorrere al Consiglio direttivo. Un socio può appartenere a più Sezioni.

Art. 9.

La partecipazione della nomina a socio importa di pieno diritto la immediata efficacia legale all'adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione. Sarà tenuto

dalla Società il libro dei soci, indicante le generalità di ciascun socio, se esso sia effettivo od onorario, la data della sua iscrizione e la designazione della Sezione o delle Sezioni a cui appartiene.

Art. 10.

La qualità di socio è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per altrettanto periodo ove il socio non si dimetta sei mesi avanti la scadenza del sessennio; e così successivamente. Il socio, che presenta le dimissioni, rimane impegnato ai soli effetti patrimoniali per il tempo residuo a raggiungere il sessennio e per la esecuzione dei contratti in vigore, stipulati dalla Società per conto e col consenso di esso socio prima delle sue dimissioni.

Art. 11.

I soci sono tenuti ai contributi che verranno determinati dal Consiglio direttivo.

Art. 12.

Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci s'intende eletto a Roma presso la sede sociale.

Art. 13.

Il socio, il quale contravvenga alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti speciali da emanarsi a norma dell'art. 21, può essere escluso dalla Società. L'esclusione da socio è pronunciata dal Consiglio direttivo con deliberazione motivata.

Rendite sociali.

Art. 14.

Le rendite sociali sono costituite:

a) dalle tasse d'ammissione e dai contributi annui stabiliti per i soci a norma dell'art. 21;

b) dalle percentuali sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci o di terzi mandanti.

Art. 15.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio è di competenza del Consiglio direttivo, sentiti i revisori dei conti.

Presidente.

Art. 16.

Il presidente è nominato dal Capo del Governo, ha la rappresentanza legale della Società, e dura in carica sei anni. Esso fa parte del Consiglio direttivo; e, nel caso di deliberazioni prese a parità di voti, il suo voto prevale.

Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo è composto di 24 membri, compreso il presidente.

I consiglieri sono:

a) tre nominati rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle corporazioni;

b) dieci designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e cioè:

otto scelti fra gli autori drammatici e musicali, che siano soci della Società italiana degli autori;

uno fra coloro che sono legalmente rappresentati agli effetti sindacali dal Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e appartenga alla Società italiana degli autori come socio;

un cultore del diritto d'autore, scelto fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale;

c) dieci designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e cioè:

otto scelti fra coloro che siano legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista del teatro, cinematografo ed affini, e siano soci della Società italiana degli autori;

uno scelto fra coloro che sono legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista delle industrie editoriali, e sia socio della Società;

un cultore del diritto d'autore, scelto, parimenti, fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale.

I consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

Art. 18.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano consecutivamente a tre sedute del Consiglio si ritengono dimissionari.

Art. 19.

Il Consiglio elegge ogni tre anni tra i propri componenti due vice presidenti, l'uno fra i consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, l'altro fra i consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista della industria, e nominerà il proprio segretario, che potrà anche essere scelto fuori del Consiglio.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo ha la sorveglianza generale dell'esercizio sociale e dell'amministrazione del patrimonio della Società. Approva il bilancio, determina i contributi sociali, e le percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci. Delibera su tutti gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione e sull'ammissione dei soci in sede di appello.

Redige, infine, ed approva i regolamenti speciali per la attuazione del presente statuto.

I detti regolamenti sono pubblicati nel Bollettino della Società ed entrano in vigore trenta giorni dopo quello della loro pubblicazione.

Direttore generale.

Art. 22.

La gestione ordinaria della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un direttore generale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Il direttore generale assiste a tutte le sedute del Consiglio, con voto consultivo; ed interviene, con voto delibera-

tivo, nelle riunioni di tutte le Commissioni. Esso deve essere sentito per la compilazione dei regolamenti di cui al precedente articolo.

Art. 23.

Il direttore generale è proposto dal presidente, e nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 24.

Il direttore generale nomina e revoca gli impiegati della sede centrale, esclusi i vice direttori, preposti alle Sezioni, i quali, previo parere della Commissione della Sezione e del direttore generale, sono nominati e revocati dal presidente.

Delle Sezioni in generale.

Art. 25.

Ogni Sezione è competente a determinare le norme riferentisi alla tutela economica dello speciale diritto di autore che essa rappresenta e del repertorio che essa amministra, a condizione che non leda gli interessi delle altre Sezioni e non incida il bilancio generale.

Le deliberazioni prese dalle Sezioni sono immediatamente notificate al Consiglio direttivo, il quale delibererà nella prima tornata successiva giusta l'art. 29.

Art. 26.

Ogni Sezione è retta da una Commissione di sette membri, di cui tre nominati dai consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, e tre dai consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. La nomina deve avvenire fra le persone che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 30 e siano soci della Società.

Il settimo membro è, di diritto, il direttore generale della Società.

Art. 27.

La Commissione nomina fra i suoi componenti, all'infuori del direttore generale, il presidente ed il segretario, i quali durano in carica il periodo di tempo della Commissione.

La Commissione è convocata quando il presidente di essa lo creda opportuno o quando lo richiedano tre dei componenti di essa, o il presidente della Società o il direttore generale.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti.

Alle deliberazioni della Commissione hanno diritto di prendere parte i vice direttori delle Sezioni, con voto consultivo.

Art. 28.

Contro le deliberazioni della Commissione ogni socio ha diritto di reclamo al Consiglio direttivo.

Il reclamo deve essere proposto entro venticinque giorni da quello della comunicazione all'interessato, fatta a norma del regolamento. Esso sospende la esecuzione della deliberazione, qualora sia presentato nei tre giorni successivi alla detta comunicazione.

Solo il Consiglio direttivo può revocare o modificare la deliberazione, oggetto di reclamo, e annullarne o sospenderne gli effetti.

Art. 29.

Il Consiglio direttivo delibera sul reclamo nella prima tornata. I membri della Commissione che hanno emesso la deliberazione, qualora facciano parte del Consiglio direttivo, non hanno voto nelle deliberazioni che decidono sul reclamo.

Art. 30.

I membri delle Commissioni, da nominarsi a norma dell'art. 26 del presente statuto, sono scelti secondo le seguenti disposizioni:

1° per la Sezione drammatica, tre fra gli autori drammatici, e tre fra gli editori drammatici;

2° per la Sezione lirica, tre fra gli autori e compositori lirici, e tre fra gli editori lirici;

3° per la Sezione di operette e riviste, tre fra gli autori e compositori di operette, riviste e spettacoli similari, e tre fra gli editori delle stesse;

4° per la Sezione piccoli diritti musicali, tre fra gli autori e compositori lirici, e tre fra gli editori lirici;

5° per la Sezione cinematografo, tre fra gli autori, e tre fra gli editori;

6° per la Sezione libro, tre fra gli autori, e tre fra gli editori.

Art. 31.

Le Commissioni sono nominate ogni tre anni, nella prima tornata del Consiglio. Possono aggregarsi membri consultivi quando lo credano opportuno.

Art. 32.

Le Commissioni dovranno funzionare come collegio arbitrale quando siano richieste da entrambe le parti in contesa. Perchè possano deliberare, è necessario che siano rappresentati ambedue i contendenti e che sia presente alla riunione della Commissione almeno un membro per parte. In mancanza del presidente, presiederà il direttore generale, o il vice direttore della Sezione per sua delega.

Art. 33.

Ad ogni Sezione è preposto un vice direttore, nominato dal presidente, sentita la Commissione della Sezione.

Più Sezioni possono avere lo stesso vice direttore.

Delle Sezioni in particolare.

Art. 34.

La Sezione drammatica comprende gli autori drammatici, loro eredi od aventi causa, i quali siano soci della Società ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di lavori drammatici.

Art. 35.

La Sezione lirica comprende gli autori ed i compositori lirici, loro eredi od aventi causa, che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione delle opere liriche.

Art. 36.

La Sezione operette comprende gli autori e compositori di operette, vaudevilles, féeries, riviste e spettacoli similari, loro eredi od aventi causa, che siano soci e che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra.

Art. 37.

La Sezione piccoli diritti musicali comprende gli autori, eredi o loro aventi causa, che siano soci e che abbiano piccoli diritti musicali derivabili dalla esecuzione di pezzi staccati di opere liriche, di operette e di composizioni musicali di ogni genere per grande e piccola orchestra, bande, canto, pianoforte e strumenti diversi, anche meccanici.

La Commissione per i piccoli diritti musicali studia tutte le questioni riferentisi all'accertamento ed all'incasso dei piccoli diritti musicali; stabilisce i criteri generali in base ai quali debbano essere fatti dalla Società i riparti degli incassi; rivede ed approva gli stati di riparto; sorveglia che siano osservate le convenzioni con le Società straniere; studia e propone al Consiglio le nuove convenzioni che ritenga utile di concludere nell'interesse dei soci; riceve ed esamina i reclami presentati dai soci in ordine ai riparti, e delibera su di essi; rivede le tariffe, ne studia l'applicazione e giudica sui reclami che ad essa si riferiscono.

Art. 38.

La Sezione dei diritti cinematografici comprende gli autori del soggetto della film e i legittimi proprietari dei negativi, loro eredi od aventi causa che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche.

Art. 39.

La Sezione del libro ed arti figurative comprende gli autori di opere letterarie, scientifiche, artistiche, loro eredi od aventi causa che siano soci della Società, e che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle opere loro in volumi o a dispense.

Riscossione dei diritti erariali e demaniali.

Art. 40.

Il servizio della riscossione dei diritti erariali e demaniali fatto per delegazione dello Stato comprende la esazione delle imposte e tasse sui pubblici spettacoli, con quelle forme e modalità che saranno concordate con le autorità competenti.

Stampa e propaganda all'estero.

Art. 41.

Il servizio di stampa e propaganda all'estero si occupa della diffusione e propaganda delle opere dei soci e raccoglie le notizie informative sui singoli mercati.

L'ufficio dipende direttamente dalla presidenza.

Ispettori ed agenti.

Art. 42.

Gli ispettori e gli agenti sono nominati dal presidente della Società, su proposta del direttore generale.

Le mansioni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli ispettori ed agenti sono stabiliti da apposito regolamento.

Consulta legale.

Art. 43.

La Consulta legale è composta di nove membri, eletti ogni anno dal Consiglio direttivo, fra i soci laureati in giurisprudenza.

Essa elegge ogni anno fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario. Quest'ultimo può anche non essere membro della Consulta; ed in questo caso esso non ha voto.

La Consulta legale:

a) attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letteraria ed artistica;

b) dà pareri in tema di diritti d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente della Società, per iniziativa di esso, o dietro domanda di soci;

c) presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore.

Art. 44.

I membri del Consiglio direttivo e delle Sezioni non hanno diritto ad alcun compenso; però i soci, i quali chiedano pareri alla Consulta legale, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quelle somme, per competenze e spese, che il presidente della Consulta indicherà a mezzo del direttore generale. Tali somme costituiscono un fondo spettante ai membri della Consulta, da ripartirsi fra loro a titolo d'indennità e rimborso spese, in ragione delle rispettive presenze alle adunanze di essa.

Art. 45.

I pareri della Consulta legale sono, dal presidente di questa, trasmessi al Consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporne la pubblicazione nel Bollettino della Società.

Revisori dei conti.

Art. 46.

Il Consiglio direttivo elegge tre revisori dei conti, anche non soci.

Il loro ufficio è annuale, e il Consiglio ne determina gli emolumenti.

I revisori sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto, stabiliscono col Consiglio direttivo le norme per la compilazione dei bilanci, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e compiono in genere, le altre funzioni demandate dal Codice di commercio ai sindaci delle società anonime o per azioni in quanto siano applicabili alla Società italiana degli autori ed editori.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2459.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2147.

Compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnola in Italia e quelle della Squadra navale italiana in Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Considerato che nel novembre 1923 furono eseguiti, in occasione della visita dei Sovrani di Spagna, lavori di riparazione ad alcune unità della Squadra spagnola e rifornimenti di combustibili, energia elettrica ed acqua potabile per l'ammontare di L. 553,686.95;

Considerato che nel giugno 1924, in occasione della restituzione della suindicata visita Sovrana da parte dei Reali d'Italia e dell'invio in Spagna dell'Armata navale italiana, alcune unità di quest'ultima ebbero a rifornirsi di combustibile liquido e di acqua potabile per l'ammontare di L. 325,330;

Considerato che ragioni eccezionali giustificano che nei riguardi delle spese occorse per la Squadra spagnola in Italia e per l'Armata navale italiana in Spagna si faccia luogo al conguaglio delle prestazioni effettuate dai due Governi, con l'abbandono della differenza in L. 228,356.95;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a considerare pareggiate le prestazioni fatte dal Governo spagnolo all'Armata navale italiana e quelle fatte dal Governo italiano alla Squadra della Regia marina spagnola in occasione delle rispettive visite Sovrane negli anni 1923 e 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1927 — Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 172. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2460.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2148.

Indennità da corrispondersi al personale della Regia marina per la perdita di vestiario in caso di sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella annessa alla legge 6 settembre 1868, n. 4605, modificata coi Regi decreti legislativi in data 15 luglio 1915, n. 1134, 31 ottobre 1915, n. 1628, e 14 maggio 1916, n. 611;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta e urgente necessità di modificare la precitata tabella;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella annessa alla legge 6 settembre 1868, n. 4605, modificata coi Regi decreti legislativi in data 15 luglio 1915, n. 1134, 31 ottobre 1915, n. 1628, e 14 maggio 1916, n. 611, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1927 — Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 170. — CASATI.

Tabella delle indennità da corrispondersi agli ufficiali e militari del C.R.E.M. superstiti di tutte le categorie della Regia marina e ad altri personali della Regia marina, che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo.

UFFICIALI

Grande ammiraglio e ammiraglio	L.	15,000
Ammiraglio di Armata e di Squadra e gradi corrispondenti	»	12,000
Ammiraglio di divisione e contrammiraglio e gradi corrispondenti	»	12,000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	8,400
Capitano di fregata e gradi corrispondenti	»	7,800
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti	»	7,200
Primo tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	6,600
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	6,000
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	»	5,400
Guardiamarina e gradi corrispondenti	»	3,900
Cappellani	L.	2,000

C. R. E. M.

Capo di 1ª classe	L.	1,950
Capo di 2ª e 3ª classe	»	1,650
Secondo capo	»	1,350
Sottocapo		in natura
Comune		in natura
Consegnatari borghesi ai viveri	L.	1,650
Primi cuochi e primi maestri di casa	»	1,650
Secondi cuochi e secondi maestri di casa	»	1,350
Coadiutori borghesi ai viveri	»	750

Annotazioni — Agli ufficiali di vascello è inoltre corrisposta la seguente indennità per perdita di strumenti:

Ufficiali ammiragli	L. 3,000
Ufficiali superiori	» 2,400
Primi tenenti	» 2,100
Ufficiali inferiori	» 1,800

Agli ufficiali medici è pure corrisposta l'indennità di L. 600 per perdita di strumenti chirurgici.

N. B. — Agli eredi spetta metà delle indennità su riportate per perdita corredo e per perdita strumenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2461.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2149.

Parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 3 maggio 1925, n. 893, e 19 dicembre 1926, n. 2343, per effetto dei quali sono rimasti a carico dello Stato, per gli esercizi 1923, 1924, 1925, gli oneri a cui in base all'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, era tenuta la provincia del Carnaro per il mantenimento del Regio istituto nautico di Fiume;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla proroga dell'esonero della provincia del Carnaro dalle spese indicate, limitando l'esonero stesso a due terzi per l'esercizio finanziario 1927-28 e ad un terzo per l'esercizio 1928-29;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei riguardi del Regio istituto nautico di Fiume le spese di cui all'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, saranno per l'esercizio 1927-28 a carico dello Stato nella misura di due terzi e a carico della Provincia nella misura di un terzo e per l'esercizio 1928-29 a carico dello Stato per la misura di un terzo e della Provincia nella misura di due terzi.
Dal 1° luglio 1929 in poi le spese predette saranno a totale carico della Provincia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e si autorizza il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1927 — Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 171. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2462.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2150.

Personale non insegnante del Regio istituto nautico di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di determinare gli obblighi della provincia di Cagliari circa il personale non insegnante di quel Regio istituto nautico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i ruoli organici del personale non insegnante del Regio istituto nautico di Cagliari, di cui alla seconda parte della tabella n. 78 dell'allegato 2° e alla tabella n. 37 dell'allegato 4° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il personale statale di ruolo di segreteria e subalterno del Regio istituto nautico di Cagliari, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a rimanere, insieme col relativo onere di quiescenza, a carico dello Stato, conservando la sua qualità di personale di ruolo.
Per tale personale nulla è innovato, col presente decreto, alle disposizioni finora in vigore.

Art. 3.

Fermi restando tutti gli altri obblighi, gravami e norme del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539, sulla provincia e sul comune di Cagliari per il mantenimento del predetto Istituto, la Provincia stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), del citato decreto e delle relative disposizioni regolamentari, a provvedere al personale assistente necessario all'Istituto, nonchè al personale di segreteria e subalterno man mano che quello di cui all'art. 2 del presente decreto cesserà, per qualunque motivo, dal servizio.
La Provincia suddetta è, inoltre, tenuta a provvedere alle eventuali temporanee sostituzioni del personale di cui all'art. 2, quando questo sia, per qualunque motivo, assente,

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1927 — Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 173. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1927.
Concessione alla S. A. Banco Mercantile ad esercitare i suoi Magazzini generali di Roma e Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto Ministeriale 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio stesso anno col quale veniva negata ad alcuni Magazzini generali l'autorizzazione a continuare l'esercizio, è concessa, in via di esperimento, per la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Società anonima Banco Mercantile l'esercizio dei suoi Magazzini generali di Roma e Civitavecchia per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate alle condizioni seguenti:

1° che siano nettamente separate le gestioni dei Magazzini di Roma da quelli di Civitavecchia, in guisa che possa in ogni momento effettuarsi il riscontro dei titoli emessi con la merce corrispondente depositata;

2° che siano prontamente migliorati quei locali che sono stati riconosciuti non idonei;

3° che la cauzione prescritta sia prestata nell'ammontare massimo previsto dalle norme vigenti.

Art. 2.

Prima dello spirare del termine per cui viene accordata la concessione, previo opportuni accertamenti, sarà provveduto in modo definitivo al riguardo dell'anzidetto esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Beloglavez fu Antonio, nato a Marburg (Stiria) addì 15 maggio 1899 e residente a Trieste, Androna Cavana n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cobianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Beloglavez è ridotto in « Cobianchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Beloglavez, nata Scucca di Giuseppe, nata il 16 giugno 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Margherita Lechner fu Enrico, nato a Trieste il 6 giugno 1890 e residente a Trieste, via G. Brunner n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lenardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Margherita Lechner è ridotto in « Lenardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria vedova Lechner nata Lotter di Antonio, nata a Trieste il 14 aprile 1867 e residente a Trieste, via Guido Brunner, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lenardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria vedova Lechner è ridotto in « Lenardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lechner fu Enrico, nato a Trieste il 16 ottobre 1891 e residente a Trieste, via Guido Brunner, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lenardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lechner è ridotto in « Lenardi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gasparo Giacomo Uicich di Elena, nato a Trieste il 22 luglio 1858 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Uccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasparo Giacomo Uicich è ridotto in « Uccini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Renzel di Stefano, nato a Trieste il 25 gennaio 1857 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Renzel è ridotto in « Renzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Renzel nata Taucar, di Matteo, nata li 13 marzo 1863, moglie;
2. Carlo, di Giovanni, nato li 14 marzo 1891, figlio;
3. Aldo, di Giovanni, nato li 19 gennaio 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Zadhovich Giuseppe fu Maddalena, nato a Trieste il 4 marzo 1885 e residente a Trieste, piazza Piccola, 4, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zadhovich è ridotto in « Zatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nerina Gabrieucic di Giovanni, nata a Trieste l'11 maggio 1905 e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nerina Gabrieucic è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Neolia Gabrieucic di Giovanni, nata a Trieste il 24 aprile 1901 e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Neolia Gabrieucic è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Gabrieucic di Nazario, nata a Trieste il 18 aprile 1882 e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mercede Gabrieucic è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gabrieucic fu Francesco, nato a Trieste il 31 marzo 1880 e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gabrieucic è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 28 novembre 1927, n. 4644/1-1-22, ha presentato, a S. E. il Presidente della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, numero 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 27 novembre 1927 - Anno VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2042, concernente disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattorie di imposte dirette e di tesoreria nei Comuni unificati.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 28 corrente i seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere.

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2084, circa la proroga di termini a favore dei devoluzionisti o cessionari di diritti all'Unione edilizia nazionale.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla convalidazione del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1981, recante norme per l'accettazione degli agglomerati idraulici per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 22 novembre 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bollate, provincia di Milano, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 29 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.34	Belgrado	32.45
Svizzera	354.47	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.694	Albania (Franco oro)	356.50
Olanda	7.432	Norvegia	4.88
Spagna	307.45	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.57	Svezia	4.95
Berlino (Marco oro)	4.393	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.92
Praga	54.625	Rendita 3,50 %	70.25
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.865	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.86	Consolidato 5 %	81.15
New York	18.38	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.39	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.80
Oro	354.65		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

137ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di lunedì 12 dicembre 1927, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 137ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (seconda emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella di ammortamento sono in numero di 135 sulle 8091 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928, e la quantità di quelle abbruciate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 25 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale:* A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

116ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di lunedì 12 dicembre 1927, alle ore 11, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 116ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 6112 attualmente vigenti.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1928 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 25 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale:* A. CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.